



Reg. n.

COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

Adeguamento normativo e modifiche alla convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza istituita ai sensi dell'art. 37, comma, 4 lettera b), del D.Lgs. n.50/2016 (ex art.33, comma 3bis del D.Lgs. n.163/2006) per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000.

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno _____ (..) del mese di _____ nella Residenza Municipale di Fano, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

Il Sig. _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in Fano in Via San Francesco d'Assisi n. 76, nella sua qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Fano (C.F.: 00127440410), il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____, di costituzione della Centrale Unica di Committenza (codice AUSA _____) e approvazione dello schema di convenzione;

E

il Sig _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____, nella sua qualità di Sindaco/Vice Sindaco del **Comune di** _____ (C.F.: _____) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ di approvazione della Centrale Unica di Committenza di Fano;

• _____ il Sig _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____, nella sua qualità di Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ (C.F.: _____) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ di approvazione della Centrale Unica di Committenza di Fano;

• _____ il Sig _____ nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica in _____ via _____, nella sua qualità di Sindaco/Vice Sindaco del **Comune di** _____ (C.F.: _____) il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, in esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ del _____ di approvazione della Centrale Unica di Committenza di Fano;

PREMESSO CHE

- l'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali “al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni”;

- l'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" relativo a lavori, servizi e forniture prevede che *"le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38"* del richiamato Decreto;

l'art. 37, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 prevede che *" Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:*

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";

- che con i seguenti atti :

-deliberazione del Consiglio Comunale di Fano n. 219 del 22 dicembre 2014;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Montemaggiore al Metauro n. 66 del 29 dicembre 2014;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Saltara n. 84 del 22 dicembre 2014;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Serrungarina n. 62 del 29 dicembre 2014;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Fossombrone n. 52 del 29 dicembre 2014;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Cartoceto n. 2 del 19 febbraio 2015;

-deliberazione del Consiglio Comunale di Pergola n. 20 del 28 aprile 2017;

è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 33 comma 3 bis del D.lgs. n.163/2006 (ora art. 37 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) mediante stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.lgs. n. 267/2000, qualificata ai sensi dell'art. 38 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente codice AUSA 0000542826, di cui il Comune di Fano è Ente capofila, per la gestione delle funzioni attinenti le procedure di appalto e di concessione aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- richiamato l'art. 216, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) di cui all'art. 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221”*;

- richiamato l'art.15 della L.n.241/1990 e s.m.i.;

- che si rende necessario ridefinire il funzionamento della CUC e i rapporti tra gli Enti aderenti alla stessa nonché provvedere all'adeguamento normativo della Convenzione in essere;

Viste le seguenti deliberazioni dei Consigli Comunali dei comuni aderenti:

-
-
-
-

Tutto quanto sopra premesso,
si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 – Enti partecipanti e oggetto della convenzione

La Centrale Unica di Committenza (di seguito anche denominata C.U.C.) di cui Fano è capofila , disciplina in forma associata e convenzionata, le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture in attuazione dell'art. 37 comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Sede e ambito di operatività Organizzazione e dotazione del personale e ente capofila

Ai fini del presente atto e delle attività in esso indicate, si confermano che le funzioni di Comune capofila sono svolte dal Comune di Fano presso il quale ha sede la CUC.

Alla CUC è demandata la gestione delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in appalto o in concessione e le procedure per la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture e servizi dei Comuni aderenti che, in base alla natura o all'importo, sono ad essa devoluti per legge.

La gestione della CUC è affidata all'U.O.C. "Appalti e Contratti" del Comune di Fano.

Il Dirigente della CUC, ai sensi dell'art.31, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016, è individuato nel Dirigente del Comune di Fano del Settore "Risorse Umane Tecnologiche" assistito dal titolare della P.O. "Appalti e Contratti" e dal personale assegnato all'ufficio appalti e contratti, salvo diverso ordinamento del Comune di Fano.

L'ambito territoriale in cui la C.U.C. opera è individuato nel territorio degli enti convenzionati.

Il funzionamento della CUC/U.O.C. "Appalti e Contratti", per quanto non previsto dal presente atto, è disciplinato da apposito Regolamento adottato dall'Ente capofila.

ART. 3 – Oggetto ed attività della Centrale Unica di Committenza

3.1. Sono di competenza della CUC, fatte salve eventuali deroghe alla normativa attualmente vigente, le procedure di acquisizione:

- di lavori, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori a € 150.000,00;
- di forniture e servizi, fatta salva la possibilità, ai sensi dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per i Comuni, di procedere autonomamente per importi inferiori ad € 40.000,00, nonché fatta salva la possibilità di procedere autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da CONSIP s.p.a. o dalle Centrali di committenza regionali o da altro soggetto aggregatore di riferimento indipendentemente dalla fascia demografica e dall'importo dell'appalto.

3.2. È facoltà dell'Ente aderente affidare alla CUC anche le procedure inferiori ai limiti fissati dal legislatore. Per tali procedure, in assenza di diverso indirizzo dei Comuni aderenti, la CUC potrà in via residuale fare ricorso all'Albo dei Fornitori di Beni e Servizi che verrà istituito presso la CUC o altro albo fornitori istituito presso le centrali di committenza (Regionali, MEPA).

3.3. Salvo i casi di esenzione espressamente previsti dalla normativa vigente, l'ambito di applicazione della presente convenzione comprende tutte le procedure di acquisizione – anche negoziate ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n.50/2016 – di lavori, beni e servizi, disciplinate, anche in parte, dal D. Lgs. n.50/2016 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

3.4. L'ambito di applicazione della presente convenzione non si estende:

- a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6 e seguenti del D. Lgs. n.165/2001;
- b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in virtù dell'articolo 12 della Legge n.241/1990;
- c) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs.n.267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. n.267/2000);
- d) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del D. Lgs. 50/2016;

- e) alle opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 36, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- f) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate dall'art. 1 del D. Lgs. 50/2016 e da altre disposizioni di legge;
- g) alle procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D. Lgs.n.50/2016 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara ("CIG"), con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014 (conv. con L.n.89/2014) e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("A.N.A.C.") n. 4/2011 modificata con delibera n. 556/2017 e s.m.i.;
- h) agli affidamenti per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del RUP ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Art. 4 - Attività di competenza della CUC

4.1. Alla CUC è attribuita la competenza in ordine alla procedura per l'individuazione del contraente relativamente ai lavori pubblici, alle forniture ed ai servizi, tenendo conto dei provvedimenti adottati in materia da ciascun Ente Aderente/Settore.

4.2. La CUC cura la gestione della procedura di gara; in particolare svolge le seguenti attività e servizi:

a. collabora, se richiesto, con gli Enti Aderenti alla redazione del capitolato speciale e dello schema di contratto, per l'individuazione dei contenuti

necessari all'espletamento della procedura di gara; effettua osservazioni sui capitolati trasmessi qualora rilevi incongruenze o aspetti che possano incidere sull'efficace perseguimento del risultato di gara.

In tal caso il termine per la conclusione della procedura di gara è sospeso dalla data di richiesta di regolarizzazione o di integrazione inviata dalla CUC fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta. La CUC non opera alcun controllo in merito ai documenti che costituiscono parte integrante del progetto, nonché alla conformità del medesimo alla normativa vigente al momento di avvio della procedura di gara, attività di natura tecnica della quale è direttamente responsabile il progettista e/o l'Ente Aderente . Qualora gli Enti Aderenti confermino le indicazioni date, la CUC procede ad effettuare la gara come indicato;

b. definisce, in collaborazione con l'Ente Aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;

c. acquisita la determina a contrarre, adotta il provvedimento di avvio della procedura di gara, con approvazione degli atti di gara ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;

d. effettua la procedura di gara per la scelta del contraente, in coerenza con il vigente quadro normativo;

e. cura gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità con oneri finanziari a carico dell'Ente aderente, agli obblighi di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e effettua la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

f. nomina il seggio di gara in caso di offerta al prezzo più basso e nomina la commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle more della costituzione dell'Albo dei Commissari presso l'Anac di cui all'art.77 del D.Lgs. n.50/2016;

g. redige i verbali di gara;

h. supporta il RUP, ove richiesto, ai fini della verifica della congruità dell'offerta e delle giustificazioni presentate dai concorrenti nel caso di offerte anormalmente basse;

i. redige e sottoscrive la determina di aggiudicazione definitiva e la trasmette, unitamente a copia dei documenti di gara, al RUP dell'Ente Aderente, oppure, se del caso, provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico o di idoneità professionale dichiarati in sede di gara;

l. fornisce collaborazione, se richiesta dagli Enti aderenti, nella gestione di eventuali pre-contenziosi insorti in relazione alla procedura di affidamento.

4.3. La CUC, a seguito della richiesta dell'Ente aderente, valuterà la fattibilità in relazione al carico di attività già assunto, tenendo conto dell'ordine cronologico di arrivo delle relative richieste, è in ogni caso facoltà della CUC accordare carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano particolari ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dall'Ente Aderente. In ogni caso, la CUC si impegna, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 5, ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste, ad attivare la procedura di gara. La CUC si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi.

4.4. Completata la procedura di aggiudicazione e la successiva fase di verifica, la CUC rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara all'Ente Aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione, ai fini dell'adozione degli atti consequenziali a carico dell'Ente Aderente.

4.5. La CUC provvede all'istituzione di un sito informatico dedicato ove procederà a pubblicare, oltre che tutta la documentazione inerente alla procedura di aggiudicazione, i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione.

4.6. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la CUC potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all'Ente Aderente.

4.7. Ogni atto e decisione di carattere giuridico – amministrativo in merito alla gestione della procedura di gara (stabilire la data per la gara, pubblicare bando e disciplinare di gara, verifica dei requisiti di partecipazione e di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ammissione ed esclusioni di partecipanti) è di competenza della CUC;

4.8 E' facoltà della CUC rimettere gli atti di gara prima dell'avvio delle procedure al RUP ove si ravvisino vizi di legittimità ovvero irregolarità e incompatibilità.

ART. 5 – Attività e compiti dell'Ente Aderente

5.1. E' di esclusiva competenza dell'Ente aderente la predisposizione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, nonché del programma biennale di servizi e forniture, *ex art.* 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

5.2. L'Ente aderente trasmette alla CUC, entro 15 giorni dall'approvazione del bilancio, il fabbisogno relativo alle forniture e all'acquisizione di beni e servizi

nonché l'elenco dei lavori di qualsiasi importo che si prevede di realizzare nel corso dell'anno; tali fabbisogni potranno essere aggiornati nel corso dell'anno.

5.3. Competono ad ogni Ente aderente le seguenti attività:

- a) deliberazione/determinazione di approvazione del progetto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- b) la determinazione a contrattare recante: l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti, l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, del criterio di selezione del contraente, del RUP, l'approvazione dei documenti a base di gara (elaborati progettuali, capitolato speciale d'appalto, i requisiti di ordine speciale richiesti per la partecipazione alla gara, schema di contratto), l'indicazione di conferimento alla CUC dell'adozione del provvedimento di indizione gara ed approvazione dello schema di bando o della lettera d'invito e suoi allegati e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta all'Ente aderente nonché il visto di regolarità contabile attestante la copertura dell'intero importo dell'intervento e/o del servizio e/o fornitura;
- c) la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP), anche per la registrazione all'ANAC ai fini della CUC;
- d) l'acquisizione del CUP;
- e) l'individuazione delle fonti di finanziamento per le prestazioni e gli oneri procedurali (compresi gli eventuali emolumenti da corrispondere ad esperti esterni delle commissioni aggiudicatrici);

- f) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il capitolato e la determinazione dovranno riportare: indicazione dei criteri e dei sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica, i sub criteri del rapporto qualità/prezzo e relativi pesi e sotto pesi nonché i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio -se necessario- l'indicazione del criterio matematico di attribuzione del punteggio, indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica, eventuali limiti massimi di pagine, formati ecc.. e ove necessario la predisposizione di un modello per la formulazione dell'offerta tecnica;
- g) progetto in formato elettronico, completo di ogni suo allegato;
- h) trasmissione in forma riservata dell'elenco degli operatori economici ammessi alle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs.n.50/2016, anche qualora l'indagine sia espletata direttamente dall'Ente aderente.
- i) l'indicazione del nominativo del dipendente dell'Ente aderente che dovrà presenziare alle operazioni nel caso in cui la gara sia espletata con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso (uno o due testimoni), o l'impegno a comunicare tale nominativo al termine di scadenza di presentazione delle offerte nel caso che il criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai fini della nomina quale componente nella Commissione giudicatrice;
- j) lo svolgimento delle attività che il D.Lgs. n.50/2016 riserva al RUP, a titolo esemplificativo la valutazione dell'anomalia dell'offerta, delle richieste di accesso agli atti quali l'offerta tecnica;

k) il versamento sul c/c corrente del Comune di FANO della quota attinente le spese di gestione della CUC, come calcolata al successivo art.7.

l) i rapporti con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ANAC) e le comunicazioni all'Osservatorio sui contratti pubblici nonché le pubblicazioni previste dal D.lgs. 33/2013 (Testo Unico sulla Trasparenza) e dalla L. n.190/2012;

m) la stipula dei contratti, la comunicazione di avvenuta stipula del contratto e la gestione dell'esecuzione contrattuale.

5.4. L'Ente aderente inserisce, qualora si presentino i presupposti, negli atti contrattuali le clausole imposte anche da eventuali Protocolli d'intesa e/o di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori pubblici e si impegna a rispettare le disposizioni nello stesso contenute.

5.5. Gli Enti aderenti comunicano con la CUC tramite il proprio RUP, Responsabile Unico del Procedimento, designato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 6 - Decorrenza e durata dell' adeguamento della convenzione

6.1. L'adeguamento decorre dal _____ ed ha la durata di due anni, la stessa decorso il biennio, si rinnova di anno in anno, salvo recesso degli Enti aderenti da esercitarsi entro il 1 luglio di ogni anno con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.

6.2. Le parti potranno apportare, in ogni momento, ogni eventuale modifica alla presente convenzione, senza soluzione di continuità rispetto all'adesione alla CUC.

6.3. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previa regolazione di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Art. 7 - Risorse per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza

7.1. Le risorse finanziarie per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, sono a carico degli Enti Aderenti.

7.2. Le somme assegnate alla CUC da parte di ciascun Ente Aderente saranno individuate contestualmente alla determinazione di approvazione del progetto esecutivo e inserite nei quadri economici di progetto alla voce “Spese generali CUC”.

7.3. La CUC svolge le proprie funzioni in favore degli Enti aderenti applicando la quota di 1/8 (un ottavo) dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. In ogni caso a seguito del predetto calcolo è applicato il versamento di un tetto minimo di euro 250,00 e quello massimo di euro 2.500,00.

7.4. In caso di gara deserta non è richiesto il pagamento di alcuna quota.

Il versamento delle quote è condizione di ammissibilità alla assegnazione delle procedure di gara alla CUC.

7.5. Le somme spettanti alla CUC, secondo quanto previsto dai precedenti commi, dovranno essere corrisposte dall’Ente Aderente a mezzo bonifico bancario.

7.6. Le spese relative alle pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese, sono a carico dell’Ente Aderente e/o del soggetto aggiudicatario.

Art. 8 - Strumenti di comunicazione tra i contraenti – forme di garanzia

8.1. Annualmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte dalla CUC, salvo esigenze evidenziate da uno o più enti aderenti.

Art. 9 - Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso connessi all'espletamento dei procedimenti di affidamento sono di competenza dell'Ente Aderente per gli atti dagli stessi adottati.

2. La CUC assume, piena ed esclusiva responsabilità anche con obbligo di intervenire in giudizio, in via autonoma e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività di esclusiva competenza della CUC, in conformità all'art.37, comma 9 del D.Lgs.n.50/2016.

Art. 10 – Adesione Enti

10.1. Alla presente Convenzione possono aderire in qualsiasi momento ulteriori Enti, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti. L'adesione con formale accettazione che richiami il presente atto ed il Regolamento sul funzionamento della CUC/U.O.C “Appalti e Contratti” del Comune di Fano.

Art. 11 - Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione

11.1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo informale di mediazione con l'intervento del Segretario Generale del Comune di Fano quale moderatore. Ove il tentativo di mediazione informale non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione competente.

ART. 12 – Tutela della privacy e prevenzione della corruzione

12.1. I dati di cui la CUC verrà in possesso nell'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gara, compresi gli atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento.

12.2. Le attività della Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n.190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Fano.

ART. 13 – Spese di convenzione

13.1. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B" del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

13.2. Tale atto potrà essere registrato in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.

ART. 14 – Rinvii-Norme finali

14.1. Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra gli Enti aderenti e la CUC avverranno con Pec.

14.2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra gli Enti sottoscrittori e la Centrale Unica di Committenza, con l'adozione, se e in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti nel rispetto della vigente normativa nonché si rinvia alle norme vigenti in materia di gestione delle procedure di gara, previste dal Codice Civile e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

14.3. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

Per la Centrale Unica di Committenza:

Il Sindaco del Comune di Fano: _____

FIRMA DIGITALE E PEC

Per l'Ente aderente

Il Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ : _____

Il Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ : _____

Il Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ : _____

Il Sindaco/Vice Sindaco del Comune di _____ : _____

FIRMA DIGITALE E PEC